



**DELIBERAZIONE n. 112/2023
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: locazione ad uso abitativo al sig. Alessandro Aldrighetti dell'appartamento n. 5 della Casa La Meridiana dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2027.

Il giorno **25.05.2023** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- ***Cerana Luca, Presidente;***
- ***Simoni Cristian, Vicepresidente;***
- ***Pretti Daniela;***
- ***Bolza Daniele;***
- ***Leonardi Emanuela;***
- ***Bertolini Onorio.***

Risultano **assenti** i signori: -----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione ad uso abitativo al sig. Alessandro Aldrighetti dell'appartamento n. 5 della Casa La Meridiana dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2027.

Con contratto del 28 luglio 2015 (prot. 2623/2015) la Comunità delle Regole ha locato al sig. Francesco Sbobchi l'appartamento n. 5 della Casa La Meridiana (p.ed. 153 C.C. Ragoli II) per il periodo dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2019. Successivamente, con la deliberazione n. 170/2018 il Comitato Amministrativo ha autorizzato la cessione di tale locazione dal sig. Sbobchi al sig. Alessandro Aldrighetti, regoliere, a partire dall'1 novembre 2018, restando invariate tutte le condizioni contrattuali. Infine, ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998 detto contratto è stato prorogato automaticamente sino al 30 giugno 2023. Il canone di locazione annuo attuale è pari a 10.875,00 €.

Con nota del 14 dicembre 2022 (prot. 3003/2022) è stato comunicato al sig. Aldrighetti che detto contratto non sarebbe stato rinnovato tacitamente evidenziando, peraltro, la disponibilità a stipulare un nuovo contratto di locazione per la medesima unità immobiliare ed indicando le principali condizioni del nuovo rapporto locativo, di seguito riportate:

- a) efficacia del nuovo contratto dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2027 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998;
- b) canone di locazione annuo iniziale di 12.125,63 €, da pagare in rate trimestrali anticipate;
- c) aggiornamento annuo del canone di locazione a partire dal secondo anno applicando il 100% della variazione dell'indice ISTAT f.o.i., solo qualora detta variazione sarà positiva;
- d) a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali la Comunità delle Regole potrà chiedere una fideiussione o un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del canone di locazione annuo iniziale;
- e) imposta di registro suddivisa a metà tra le parti ed imposta di bollo a totale carico del conduttore.

Con nota dell'1 gennaio 2023 (prot. 33/2023) il sig. Aldrighetti ha accettato tale proposta.

Lo schema del nuovo contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. La quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole per l'intera durata del contratto (quattro anni) è di 436,50 €, importo da impegnare con il presente provvedimento.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 3/2023 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023" nonché le successive variazioni;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipulazione del contratto in questione già nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di locare, per le motivazioni esposte in premessa, ad uso abitativo al sig. Alessandro Aldrighetti l'appartamento n. 5 della Casa La Meridiana per il periodo dall'1 luglio 2023 al 30 giugno 2027 (quattro anni), periodo prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, stabilendo il canone di locazione annuo iniziale in 12.125,63 € e con le altre condizioni contrattuali riepilogate in premessa;
2. di approvare lo schema del contratto di locazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto sulla base di detto schema ed autorizzando le modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale;
3. di impegnare 436,50 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2023, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, quale quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria delle attività connesse alla registrazione del contratto e di quelle relative al rimborso delle spese contrattuali da parte del conduttore;
5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la stipulazione del contratto in questione già nei prossimi giorni;
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Il __ giugno 2023, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate:

➤ **Comunità delle Regole di Spinale e Manez**, con sede a Tre Ville (TN),
Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.i.v.a.
00159040229, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana,

nato il 22 febbraio 1972 a Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche
solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 112/2023;

➤ **sig. Alessandro Aldrighetti**, nato il ____ a ____ () e
residente a ____ (), in Via ____ n. __, c.f. ____, il quale
interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito
indicato anche solo come "conduttore".

Premesso:

a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'intera
p.ed. 153 C.C. Ragoli II, edificio denominato "Casa La Meridiana"
situato a Madonna di Campiglio, nel Comune di Tre Ville (TN);

b) che con contratto del 28 luglio 2015 (prot. 2623/2015) la Comunità ha
locato al sig. Francesco Sbocchi l'appartamento n. 5 della Casa La
Meridiana (incluso un posto auto interno), catastralmente individuato
come sub. 5 e 15 della p.ed. 153 C.C. Ragoli II, per il periodo dall'1
luglio 2015 al 30 giugno 2019 e che, successivamente, con la
deliberazione n. 170/2018 il Comitato Amministrativo della Comunità ha
autorizzato la cessione di tale locazione dal sig. Sbocchi al sig.
Alessandro Aldrighetti a partire dall'1 novembre 2018, restando invariate
tutte le condizioni contrattuali;

ALLEGATO

alla delib. n. 112/2023 del 25.05.2023
del Comitato Amministrativo

c) che il canone di locazione annuo attuale è pari a 10.875,00 €;

d) che con nota del 14 dicembre 2022 (prot. 3003/2022) la Comunità ha
comunicato al sig. Aldrighetti che detto contratto non sarebbe stato
rinnovato tacitamente evidenziando, peraltro, la disponibilità a stipulare
un nuovo contratto di locazione per le medesime unità immobiliari ed
indicando le principali condizioni del nuovo rapporto locativo;

e) che con nota dell'1 gennaio 2023 (prot. 33/2023) il sig. Aldrighetti ha
accettato tale proposta

f) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n.
112/2023, ha approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso

e dichiarata parte integrante e sostanziale del presente atto,


tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

art. 1 – Locazione ad uso abitativo

La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà
in locazione al sig. Alessandro Aldrighetti, che, come sopra rappresentata,
accetta, l'appartamento n. 5 della Casa La Meridiana (incluso un posto auto
interno), catastralmente individuato come sub. 5 e 15 della p.ed. 153 C.C.

Ragoli II, a Madonna di Campiglio (Comune di Tre Ville), dall'1 luglio 2023
al 30 giugno 2027 (quattro anni), periodo prorogabile prima della scadenza
per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998.

Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, il conduttore potrà recedere dal
presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo
equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi



<p>dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo per il conduttore di pagare alla Comunità la frazione di canone corrispondente al periodo di mancato preavviso.</p> <p>La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della L. 431/1998.</p> <p>In caso di ritardato rilascio delle unità immobiliari alla scadenza del contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 € (cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno subito. In ogni caso, resterà salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio coattivo delle unità immobiliari.</p> <p>Le parti evidenziano che il conduttore detiene già le unità immobiliari oggetto della locazione, senza soluzione di continuità con il precedente contratto di locazione citato in premessa.</p> <p>Le unità immobiliari oggetto della locazione sono così costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sub. 5: a primo piano, atrio di 2,95 m², soggiorno di 23,05 m², zona cottura di 7,35 m², poggio di 4,45 m², stanza di 11,20 m², stanza di 9,05 m², poggio di 3,80 m², corridoio di 2,20 m², bagno di 5,30 m², a piano seminterrato: cantina di 3,90 m²; ➤ sub. 15: a piano seminterrato, posto auto di 12,50 m². <p>Le unità immobiliari sono locate completamente prive di arredi: la Comunità</p>	<p>riconosce che gli arredi e le attrezzature attualmente ivi presenti sono tutti di proprietà del conduttore.</p> <p>Il conduttore dà atto che le unità immobiliari (inclusi gli impianti e gli infissi ivi presenti) sono in buono stato di manutenzione e si impegna a riconsegnarle in tale stato al termine della locazione.</p> <p>Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità evidenzia che gli impianti presenti nelle unità immobiliari sono conformi alle norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.</p> <p>Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare le unità immobiliari, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libere da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo (fatto salvo il diverso accordo che potrà essere raggiunto in forma scritta in prossimità del termine della locazione).</p> <p>Le unità immobiliari sono così censite al catasto fabbricati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ C.C. 302, p.ed. 153, sub. 5, foglio 8, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, consistenza 4,5 vani, superficie 82 m², rendita 1.103,93 €, dati derivanti da accatastamento n. A00034.002.1999 del 7 giugno 1999 in atti dal 14 giugno 1999; ➤ C.C. 302, p.ed. 153, sub. 15, foglio 8, zona censuaria 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 13 m², superficie 14 m², rendita 86,61 €, dati derivanti da accatastamento n. A00034.002.1999 del 7 giugno 1999 in atti dal 14 giugno 1999. <p>art. 2 – Canone di locazione</p> <p>Il canone di locazione annuo iniziale è stabilito dalle parti, di comune accordo, in 12.125,63 € (dodicimilacentocinquantacinque virgola sessantatre euro),</p>
<p style="text-align: right;">pag. 3 di 12</p>	<p style="text-align: right;">pag. 4 di 12</p>

	<p>senza applicazione dell' i.v.a. (ai sensi dell' art. 36-bis del D.P.R. 633/1972).</p>	
<p>(quota 118,110/1000);</p>	<p>Detto canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto corrente della Comunità in rate trimestrali uguali e anticipate scadenti l'1 luglio, l'1 ottobre, l'1 gennaio e l'1 aprile di ogni anno. A partire dall'1 luglio</p>	
<p>> oneri relativi alle parti comuni quali pulizia, taglio dell'erba, sgombero della neve, energia elettrica ed altre manutenzioni ordinarie: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale (quota 118,801/1000);</p>	<p>2024 il canone annuo sarà aggiornato annualmente applicando il 100% della variazione su base annua (riferita al mese di marzo) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT, solo qualora detta variazione sarà positiva.</p>	
<p>> rifiuti: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base delle disposizioni e dei criteri stabiliti dalla Comunità delle Giudicarie (ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).</p>	<p>art. 3 – Spese di gestione</p> <p>Saranno a totale carico del conduttore, previa intestazione delle relative utenze, le spese relative alle due unità immobiliari oggetto della locazione per energia elettrica, acqua e servizio di fognatura e depurazione, g.p.l. uso cottura come pure le spese di manutenzione ordinaria, ai sensi del Codice Civile.</p> <p>Invece, le spese di gestione di seguito elencate saranno rimborsate dal conduttore alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo annuale (per il periodo 1 luglio – 30 giugno), da pagare entro il 15 febbraio del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo annuale e l'acconto versato, da pagare indicativamente entro il 30 novembre successivo al periodo di riferimento:</p>	
<p>art. 4 – Ritardo nei pagamenti</p> <p>Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di costituzione in mora.</p>	<p>> riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a gasolio) e spese di gestione e manutenzione del relativo impianto: per la parte "consumo volontario" (70%) la ripartizione delle spese sarà effettuata con contacalorie mentre per la parte "consumo involontario" (30%) la ripartizione sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale</p>	
<p>Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. di cui potrà valersi la Comunità.</p>		
<p>art. 5 – Destinazione d'uso e divieti di sublocazione e cessione</p> <p>Le due unità immobiliari sono date in locazione esclusivamente per l'uso abitativo ed il conduttore non potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente.</p>		
<p>Inoltre, il conduttore non potrà sublocare le unità immobiliari, anche solo parzialmente, né potrà cedere a terzi il presente contratto, fatta salva l'espressa autorizzazione della Comunità.</p>		

<p>La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. di cui potrà valersi la Comunità.</p>	<p>Il conduttore sarà ritenuto responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati alle due unità immobiliari oggetto della locazione (inclusi gli impianti e gli infissi ivi presenti) per colpa propria e delle persone dallo stesso autorizzate ad accedervi.</p>
<p>art. 6 – Innovazioni e manutenzioni</p> <p>Il conduttore dovrà custodire e conservare le due unità immobiliari oggetto della locazione avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio.</p> <p>Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se migliorativa alle unità immobiliari (inclusi gli impianti e gli infissi ivi presenti) senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che saranno eseguite con l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale vi rinuncia espressamente sin d'ora.</p>	<p>Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati alla Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo delle unità immobiliari. Il conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potrà pervenire da terzi danneggiati in conseguenza di detto utilizzo.</p>
<p>Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione all'interno delle unità immobiliari o sulle parti dell'edificio di uso comune.</p> <p>Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protrarranno oltre i venti giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584 Cod.Civ..</p>	<p>Infine, il conduttore dovrà osservare scrupolosamente il "Regolamento appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con deliberazione n. 33/2008, a lui noto</p>
<p>Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno delle unità immobiliari o sulle parti dell'edificio di uso comune.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1576 Cod.Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.</p>	<p>art. 8 – Accesso alle unità immobiliari</p> <p>La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere alle due unità immobiliari oggetto della locazione al fine di assicurarsi della loro buona conservazione e dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine della locazione, per farle visitare da soggetti interessati a prendere in locazione.</p>
<p>art. 7 – Responsabilità</p> <p>pag. 7 di 12</p>	<p>art. 9 – Garanzia</p> <p>A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la Comunità, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere al conduttore una fideiussione o un deposito cauzionale infruttifero di 6.063,00 €</p> <p>pag. 8 di 12</p>

	(seimilasestantatre virgola zerozero euro).		commissioni nonché del mancato adempimento di ogni altro onere a carico del debitore principale;
	Qualora richiesta, tale garanzia sarà svincolata, al termine della locazione, solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore.		➤ competenza del Tribunale di Trento in caso di controversie concernenti la fideiussione.
	La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di danni arrecati alle due unità immobiliari oggetto della locazione (inclusi gli impianti e gli infissi ivi presenti) per responsabilità del conduttore come pure per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo.		art. 10 – Spese contrattuali e registrazione
	In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere integralmente restituita dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta della Comunità. La mancata restituzione entro il termine sopra indicato costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., di cui potrà valersi la Comunità.		L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore.
	Se costituita in forma di fideiussione tale garanzia dovrà contenere espressamente le seguenti clausole:		La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per l'intero periodo contrattuale (quattro anni).
	➤ validità della fideiussione sino al 31 dicembre 2027 (ossia sei mesi dopo il termine finale della locazione);		Il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico per le imposte di registro e di bollo.
	➤ pagamento da parte del fideiussore entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Comunità (inviata via p.e.c.), senza opporre alcuna eccezione e senza bisogno di preventivo consenso del debitore principale;		art. 11 – Attestato di prestazione energetica
	➤ rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 Cod.Civ.;		Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica (a.p.e.) relativo al sub. 5 della p.ed. 153 C.C. Ragoli II (appartamento), documento datato 30 ottobre 2013, ed evidenzia che il sub. 15 della p.ed. 153 C.C. Ragoli II (posto auto) è escluso dall'obbligo di dotazione dell'a.p.e. ai sensi della lett. d) dell'appendice A al D.M. 26 giugno 2015 (linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici).
	➤ inopponibilità alla Comunità del mancato pagamento di premi o		Il Conduttore, pertanto, si dichiara pienamente informato in merito alle prestazioni energetiche delle unità immobiliari oggetto della locazione.
			art. 12 – Uso civico
			Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la Comunità evidenzia che in relazione ai propri beni immobili e mobili che

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Cerana

Il membro anziano
Daniele Bolza




Il Segretario
Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 25.05.2023**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi **dal 30.05.2023 al 09.06.2023**.



Il Segretario
dott. Giuseppe Stefani

